

Estratto dal Messaggio governativo 7244 del 26 ottobre 2016 Revisione di alcuni articoli della LOC (pp. 1-6)

(...)

La revisione della Legge organica comunale oggetto di questo messaggio concerne i seguenti temi:

- l'organizzazione di Frazione e Quartieri (**Capitolo 1**); il tema è stato oggetto della mozione dell'8 giugno 2015 presentata da Gianrico Corti e cofirmatari "*Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni*", sui cui il Gran Consiglio si è determinato nella seduta del 10 maggio 2016. Le modifiche al proposito concernono **l'art. 4 LOC**;

(...)

1. Organizzazione di frazioni e quartieri

1.1. Premessa

Da oltre un decennio il Cantone Ticino vive un'importante riforma della geografia dei suoi Comuni. Le aggregazioni comunali rappresentano l'elemento cardine di questo processo istituzionale e mirano a configurare enti locali non solo funzionanti, ma anche funzionali per quanto concerne gli aspetti fondamentali delle politiche pubbliche, come l'offerta di servizi collettivi, la pianificazione del territorio, l'ottimizzazione delle risorse impiegate ecc..

Espandendo i confini istituzionali dei Comuni si sono affacciati alcuni legittimi interrogativi, fra cui la garanzia del mantenimento della prossimità fra cittadino e autorità comunale, così come l'attenzione alle esigenze di tutte le componenti del comprensorio del nuovo comune. È in quest'ottica che s'inserisce la mozione 8 giugno 2015, che mira sostanzialmente a ridurre la distanza fra amministratori e amministrati attraverso una più esplicita regolamentazione legislativa dell'organizzazione e della struttura delle cosiddette "Commissioni di quartiere".

Nel presente messaggio si darà quindi seguito alle indicazioni del Parlamento che - nella seduta del 10 maggio 2016 - ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione, che aderisce in buona sostanza agli intendimenti della citata mozione (come illustrato al punto seguente).

Va tuttavia ricordato come le aggregazioni costituiscano uno strumento che – fra i suoi vari obiettivi - rafforza il ruolo e la struttura del Comune. Ciò conduce di riflesso a una ritrovata autonomia e autodeterminazione comunale (vera e propria *conditio sine qua non* di un federalismo sano ed equilibrato), soprattutto nella gestione e nella soddisfazione delle esigenze locali e particolari.

In questo senso, la proposta di modifica dell'art. 4 LOC tiene senz'altro conto delle legittime preoccupazioni dei mozionanti, fatte proprie dal Gran Consiglio nei termini di cui si dirà, senza tuttavia venir meno al principio di una sostanziale autonomia locale in materia.

Il ruolo degli organi dei quartieri/frazioni, come oggi, dovrà sostanzialmente ancora concretizzarsi democraticamente tramite i necessari adattamenti del regolamento comunale di competenza del Consiglio comunale, il quale è chiamato a continuare a svolgere il suo indissociabile ruolo centrale a livello di proposta politica e di antenna capillare sul territorio.

1.2 La mozione 8 giugno 2015 e il suo iter

1.2.1 I contenuti della mozione

La mozione 8 giugno 2015 presentata da Gianrico Corti e cofirmatari *“Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni”* chiedeva di:

- modificare la LOC affinché:
 - a) al cittadino fosse chiaro che in presenza di frazioni o quartieri è responsabilità del Municipio costituire tali “organi”;
si definisse nella LOC il termine di “Commissione di quartiere”;
 - b) inserire nella RALOC definizione, composizione, modalità di funzionamento e compiti delle Commissioni di quartiere con facoltà di allargare la partecipazione alla popolazione tramite assemblee di quartiere;
 - c) dedicare alle Commissioni di quartiere la maggior attenzione possibile, raccogliendo documentazione sul loro funzionamento e sulla loro promozione.

In quella sede si indicava nondimeno come lo scopo non fosse quello di introdurre nuovi “vincoli o forme obbligatorie”, bensì di fornire “suggerimenti” affinché i Regolamenti comunali conferissero a tali Commissioni di quartiere una funzione non solo *consultiva*, bensì anche *propositiva*, che avrebbe potuto avverarsi anche tramite la gestione di “un piccolo budget” a disposizione.

1.2.2 Il Rapporto del Consiglio di Stato

Con messaggio n. 7159 del 23 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha presentato il suo rapporto sulla mozione, nel quale si esprime scetticamente sulla proposta di introdurre norme vincolanti nella LOC.

In quella sede abbiamo indicato che le attuali disposizioni di legge - in particolare gli artt. 4 e 91 cpv. 3 LOC - forniscono già la possibilità ai Comuni di organizzare frazioni o quartieri e i rispettivi organi, tenuto conto di aspettative, esigenze e sensibilità locali. Il Consiglio comunale ha dunque piena facoltà di disciplinare tali aspetti tramite scelte di Regolamento comunale.

Così infatti gli attuali artt. 4 e 91 LOC:

Art. 4 - Suddivisioni

¹*La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.*

²*Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.*

³*L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.*

⁴*Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.*

Art. 91 - Delegazioni e commissioni

¹*[omissis]*

²[omissis]

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.

⁴[omissis]

Già oggi è dunque conferita ai Comuni un'ampia autonomia per poter agire e regolare tale ambito tenuto conto delle aspettative e delle specificità locali, senza imposizioni da parte delle leggi cantonali.

Tale approccio era peraltro fundamentalmente condiviso anche nella mozione a pag. 3 "*L'intento non dovrà essere quello di creare vincoli o forme obbligate, al contrario [...]*").

In sintonia con ciò, la revisione della LOC entrata in vigore il 1. gennaio 2009 si è limitata a determinare alcuni aspetti "minimi" atti a garantire un'opportuna presa in considerazione delle esigenze del proprio territorio (cfr. messaggio governativo n. 7159 del 23 dicembre 2015, pagg. 2-4).

Infatti, sono molteplici gli esempi in cui i Comuni hanno "sfruttato" questo utile margine di manovra per adattare i gremii rappresentativi del proprio territorio, sia dal punto di vista dei compiti, sia della loro composizione e organizzazione.

In sede di rapporto 23 dicembre 2015 il Governo si è pertanto espresso nel senso di considerare sufficiente l'obbligo per l'Esecutivo comunale - attualmente stabilito dagli artt. 4 e 91 LOC - di attivarsi in materia di funzionamento di frazioni e/o quartieri secondo i disposti del proprio regolamento e di fornire risposta alle sollecitazioni di questi gremii.

1.2.3 Il Rapporto della Commissione della legislazione

Il rapporto della Commissione della legislazione n. 7159 del 27 aprile 2016 propone di modificare la LOC in linea con lo spirito della mozione Corti e firmatari.

I commissari condividono l'importanza di assicurare "un'effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica", visti in particolare l'aumento delle dimensioni degli enti locali e la relativa dilatazione della democrazia rappresentativa a scapito di quella diretta.

La situazione normativa attuale è giudicata non del tutto sufficiente a garantire un vero "legame fra cittadini e territorio". Emergerebbe perciò la necessità di conferire un carattere propositivo a questi organismi, estendendo la funzione meramente consultiva sinora rivestita. Un aspetto che condurrebbe a una maggior responsabilizzazione del cittadino nell'utilizzo di infrastrutture e nel rapporto con le istituzioni locali.

I Commissari sottolineano tuttavia come i criteri della composizione di queste Commissioni di quartiere non debbano essere fissati a livello cantonale, poiché è necessario che si possano adattare alle singole realtà locali.

Queste considerazioni conducono la Commissione della legislazione a suggerire la seguente modifica limitata all'art. 4 LOC:

Art. 4 - Suddivisioni

¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, ~~se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.~~ **Il Regolamento comunale le elenca.**

²**Nell'ambito di aree urbane**, il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, **laddove prevista**, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi – **Commissioni e Assemblee** – hanno funzione consultiva **e propositiva**, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale. **Il regolamento comunale stabilisce inoltre la composizione e le modalità di designazione di detti organismi. Può inoltre prevedere la possibilità che siano dotati di un budget finanziario autonomo.**

⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.

1.2.4 La posizione del Gran Consiglio

Nella seduta del 10 maggio 2016, il relatore della Commissione della legislazione ha invitato il Parlamento a sostenere la mozione nel senso indicato nel rapporto commissionale, incaricando quindi il Consiglio di Stato di proporre una modifica legislativa.

Seppur condividendo alcune preoccupazioni legittime del Governo, egli in buona sostanza sottolinea comunque la necessità di formare di organi di quartiere che rivestano un ruolo partecipativo e non solamente consultivo.

In votazione finale, il Gran Consiglio ha deciso a larga maggioranza di accogliere la mozione dell'8 giugno 2015 di Gianrico Corti e cofirmatari nel senso indicato nel rapporto commissionale.

1.3 Proposta di modifica della LOC

In linea con lo spirito della mozione, le considerazioni e i suggerimenti della Commissione della legislazione - fatti propri dal Parlamento -, il Consiglio di Stato propone le seguenti modifiche dell'art. 4 LOC (parte nuova in grassetto):

art. 4 LOC

Versione attuale	Nuova versione (parte nuova in grassetto)
<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p>	<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il Regolamento comunale elenca le frazioni.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p>

<p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>	<p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.</p>
---	---

Commento

cpv. 1

È lasciata, come ora, al Regolamento comunale la decisione se considerare o meno frazione un “aggregato di case”. Per chiarezza, tuttavia, si riprende il suggerimento della Commissione di prevedere un’esplicita elencazione delle frazioni.

cpv. 2

Si propone di lasciare invariato il cpv. 2, poiché la facoltà di istituire dei quartieri non deve sussistere unicamente per le aree urbane, come invece suggerito dalla Commissione. Si tratterebbe di un criterio troppo restrittivo peraltro smentito, ad esempio, dalle aggregazioni del Comune di Riviera e di Gambarogno, dove è prevista una suddivisione in quartieri nonostante lo spazio funzionale dei due comprensori sia periurbano e di retroterra.

cpv. 3

I suggerimenti della Commissione sono in larga parte ripresi, specificando che gli organi di quartiere/frazione hanno un ruolo anche propositivo. Occorre tuttavia sottolineare che questo “ruolo propositivo” non coincide con la facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politici, quale quelli dell’istituto della petizione. Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l’attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l’iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei consiglieri comunali.

Si conferma poi l’attuale diritto di risposta nei tempi previsti dal Regolamento comunale, affinché permanga il vincolo per il Municipio a volersi chinare sulle questioni portate alla sua attenzione da Commissioni, Assemblee di quartiere ecc., cosicché queste possano esercitare appieno il loro ruolo di antenna sul territorio.

Per quanto attiene all’organizzazione dei gremii di quartiere/frazione – sia per la loro composizione sia per i criteri di designazione – essa è demandata sempre ancora ai disposti del Regolamento comunale, come peraltro indicato anche nel rapporto commissionale.

Rispetto alla versione proposta dalla Commissione, tuttavia, è stato tolto il riferimento a “Commissioni e Assemblee” poiché limitante; un Comune potrebbe, infatti, designare per esempio dei “delegati” di quartiere/frazione, anziché istituire Commissioni vere e proprie. Rileviamo come anche nella mozione stessa non si volesse imporre una forma organizzativa omogenea per tutti gli enti locali.

cpv. 5 (nuovo)

Al cpv. 5 si concretizza – in linea con le intenzioni della mozione e del rapporto commissionale – la proposta di dotare gli organi di quartiere/frazione di un budget. Sarà evidentemente da stabilire a livello di Regolamento comunale l’ammontare dell’importo e gli

scopi per cui quest'ultimo potrà essere impiegato. I controlli concernenti queste uscite dovranno avvenire in sede di esame dei conti consuntivi.

Negli intenti dei mozionanti c'era anche la richiesta che si sistematizzassero i possibili modelli organizzativi inerenti all'organizzazione dei quartieri/frazioni. In questo senso già a suo tempo la Sezione degli enti locali aveva pubblicato materiale utile sul proprio sito web. Il medesimo è stato nel frattempo aggiornato e migliorato nella sua fruibilità. Al proposito si rinvia a <http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/organizzazione-e-funzionamento/>.

Estratto dal Rapporto al Messaggio governativo 7244 del 26 ottobre 2016 Revisione di alcuni articoli della LOC (pp. 1-3 e 8)

(...)

I. INTRODUZIONE

con il Messaggio in esame, il Consiglio di Stato dà seguito alla decisione del Gran Consiglio dello scorso 10 maggio, che aveva accolto il rapporto della scrivente Commissione, proponente in sostanza l'accettazione della mozione 8 giugno 2015 del deputato Gianrico Corti e cofirmatari, dal titolo *Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni*. Coglie inoltre l'occasione per proporre la modifica di alcuni aspetti, perlopiù procedurali, della Legge organica comunale (LOC) per i quali, negli ultimi tempi, sono emerse necessità di modifica.

II. LA MOZIONE CORTI

Il citato atto parlamentare proponeva di:

- modificare la LOC affinché risultasse chiaro che in presenza di frazioni o quartieri è responsabilità del Municipio costituire tali organi;
- introdurre, nella LOC medesima, un riferimento esplicito alle Commissioni di quartiere;
- inserire nel Regolamento di applicazione della legge definizione, composizione, modalità di funzionamento e compiti delle Commissioni di quartiere, con facoltà di allargare la partecipazione alla popolazione tramite assemblee di quartiere;
- dedicare a dette Commissioni maggior attenzione, raccogliendo documentazione sul loro funzionamento.

La mozione precisava che scopo della proposta non era di introdurre nuovi vincoli o forme obbligatorie, bensì di fornire suggerimenti affinché i Regolamenti comunali conferissero alle Commissioni di quartiere funzioni non puramente consultive ma anche propositive, ciò che dovrebbe avvenire con la facoltà di concretizzarsi anche tramite la gestione di un piccolo "budget".

III. LA DECISIONE DEL GRAN CONSIGLIO

Come detto, il Gran Consiglio, approvando a larga maggioranza le conclusioni del Rapporto 27 aprile 2016 della scrivente Commissione, ha in sostanza avallato gli obiettivi sopra enunciati. Come indicava il relativo Rapporto, lo scopo è di assicurare un'effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione della "cosa pubblica" (ciò che - si aggiungeva - «sarà tanto più importante in avvenire, dal momento che il numero dei Comuni verrà di molto ridotto rispetto agli oltre 200 che erano ancora al momento in cui è stata adottata la vigente LOC (...) Occorre inoltre considerare che la nuove realtà cancelleranno di fatto le Assemblee comunali: questa forma di democrazia diretta tipicamente elvetica che nel nostro Cantone è già stata viepiù sostituita da organi rappresentativi, i Consigli Comunali»).

Considerato che la situazione attuale non è del tutto soddisfacente, poiché lascia ai singoli Comuni totale facoltà di istituire - ma anche di non istituire - detti organismi, e per giunta li

considera alla stregua di semplici Commissioni municipali da formare in base alla forza elettorale dei vari partiti, il Rapporto riteneva inoltre che «*la questione della rappresentatività, e il timore che nelle nuove realtà di Comuni sempre più "grandi" venga perso o snaturato il legame fra cittadini e territorio, meriti particolare attenzione (onde) evitare che la voce delle realtà locali, di quartiere o di frazione, resti inascoltata*». Ciò che sarebbe inaccettabile poiché, come sottolineato ripetutamente anche dai Consiglieri di Stato responsabili del settore, le "aggregazioni" si differenziano dalle fusioni di cui si parlava in passato, perché le realtà preesistenti non devono esserne cancellate, ma mantenute e le valorizzate.

Considerata altresì un'innovazione introdotta dalla Commissione aggregazioni e avallata dal Gran Consiglio lo scorso 21 marzo, decretando l'aggregazione del Bellinzonese, ovvero che tali organismi abbiano anche carattere propositivo, il Rapporto della Legislazione concludeva chiedendo al Consiglio di Stato di elaborare in tempi brevi «*una proposta di modifica dell'art. 4 della LOC come segue:*

¹*La parte di un Comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, ~~se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.~~ **Il Regolamento comunale le elenca.***

²***Nell'ambito di aree urbane,** il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.*

³*L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, **laddove prevista,** è disciplinata dal Regolamento comunale. I relativi organi - **Commissioni e assemblee** - hanno funzione consultiva e **propositiva**, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale. **Il regolamento comunale stabilisce inoltre la composizione e le modalità di designazione di detti organismi. Può inoltre prevedere la possibilità che siano dotati di un budget finanziario autonomo.***

⁴*Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del Regolamento comunale.»*

IV. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Messaggio in esame, come detto, è del 26 ottobre 2016. Dopo una premessa sugli obiettivi delle "aggregazioni" comunali, nella quale vien riconosciuto tra l'altro che «*espandendo i confini istituzionali dei Comuni si sono affacciati alcuni legittimi interrogativi, fra cui la garanzia del mantenimento della prossimità fra cittadino e autorità comunale, così come l'attenzione alle esigenze di tutte le componenti del comprensorio del nuovo comune*», il Governo precisa che con tale messaggio il Consiglio di Stato intende dar seguito alle citate indicazioni del Parlamento, aggiungendo che «*la proposta di modifica (...) tiene senz'altro conto delle legittime preoccupazioni dei mozionanti, fatte proprie dal Gran Consiglio (...) senza tuttavia venir meno al principio di una sostanziale autonomia locale in materia*».

In linea con lo spirito della mozione, le considerazioni e i suggerimenti della Commissione della legislazione - fatti propri dal Parlamento -, il Consiglio di Stato propone le seguenti modifiche dell'art. 4 LOC (parte nuova in grassetto):

Art. 4 - Suddivisioni

Versione attuale	Nuova versione (parte nuova in grassetto)
¹ La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione,	¹ La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le

<p>se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p> <p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>	<p>attribuisce tale qualità. Il Regolamento comunale elenca le frazioni.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p> <p>⁴Invariato.</p> <p>⁵Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.</p>
---	---

Siccome fra gli intenti dei mozionanti vi era anche la richiesta di sistematizzare i possibili modelli organizzativi inerenti all'organizzazione dei quartieri/frazioni, il Messaggio rinvia al modello elaborato dalla Sezione degli enti locali, consultabile nel sito web <http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/organizzazione-e-funzionamento>).

(...)

V. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Per quanto riguarda la parte "principale" del Messaggio, ossia le Commissioni di quartiere, la scrivente Commissione ritiene di poterne senz'altro raccomandare l'accettazione. Benché la formulazione del Consiglio di Stato non ricalchi esattamente quella del Rapporto adottato dal Gran Consiglio nella seduta del 10 maggio u.s, la formulazione del Messaggio governativo propone affinamenti che, oltre a essere più precisi dal punto di vista giuridico ed eliminando altresì qualche rischio di fraintendimento, ne rispettano largamente lo spirito, motivo per cui riteniamo che sia da considerare soddisfacente.

Lo stesso si può dire per il cpv. 3, dove il Messaggio sottolinea che il ruolo propositivo attribuito a dette Commissioni non consente loro di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali (ciò che peraltro non è mai stata intenzione né del citato Rapporto commissionale, né della mozione cui si riferiva), ma solo di formulare proposte che potranno avere valenza e peso politici pari a quelli di una petizione. Importante ci sembra comunque la conferma del diritto di risposta nei tempi stabiliti dal Regolamento comunale, affinché al Municipio rimanga il vincolo a chinarsi sulle questioni portate alla sua attenzione da Commissioni o Assemblee di quartiere. È una garanzia affinché quest'ultime possano esercitare appieno il loro ruolo di antenna sul territorio.

Anche l'attribuire i criteri di organizzazione e designazione delle Commissioni di quartiere al Regolamento comunale (ciò che risponde peraltro a quanto indicato nel nostro Rapporto del 27 aprile) trova il nostro consenso senza riserve. Condividiamo pure l'opinione del Consiglio di Stato che trova limitante parlare esplicitamente di «*Commissioni e Assemblee*», poiché qualche Comune potrebbe designare per esempio dei “delegati” di quartiere/frazione, anziché istituire Commissioni vere e proprie. Trattandosi di questioni di pertinenza comunale, non abbiamo riserve al proposito, pur auspicando che quella appena citata sia l'eccezione e non la regola.

Rileviamo infine con piacere l'aggiunta di un nuovo cpv. 5, che concretizza l'idea di dotare gli organi di quartiere/frazione di un proprio budget, da stabilire nell'ambito del Regolamento comunale e da controllare in sede di esame dei conti consuntivi.

Per quanto riguarda invece le altre modifiche della LOC proposte nel Messaggio in esame, non abbiamo osservazioni particolari. Ci limitiamo a constatare che - come espresso nel Messaggio stesso e come abbiamo riportato, per l'essenziale, in calce alle tabelle che riassumono le proposte - si tratta perlopiù di modifiche di carattere formale, che mirano ad allineare le disposizioni della LOC a quelle vigenti in altre leggi (LORD, Legge di procedura amministrativa, Legge stipendi ecc.), oppure a rispondere a precise richieste dei Comuni direttamente interessati. Riteniamo perciò di poterne raccomandare l'accoglimento.